

Ricorrente obbligato al versamento
ulteriore del contributo integrativo



ORIGINALE

29325-2017

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

TERZA SEZIONE CIVILE

Responsabilità
professionale
dell'avvocato

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIACOMO TRAVAGLINO

- Presidente - R.G.N. 24724/2015

Dott. STEFANO OLIVIERI

- Consigliere - Cron. 29325

Dott. ANTONIETTA SCRIMA

- Consigliere - Rep. C.I.

Dott. MARCO ROSSETTI

- Rel. Consigliere - Ud. 03/10/2017

Dott. ANNA MOSCARINI

- Consigliere - CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 24724-2015 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)

(omissis) , presso lo studio dell'avvocato

(omissis) , rappresentato e difeso dall'avvocato

(omissis) giusta procura speciale a margine del

ricorso;

- **ricorrente** -

contro

(omissis) , (omissis) , (omissis) ;

- **intimati** -

Nonché da:

(omissis) , (omissis) , (omissis) ,

elettivamente domiciliati in (omissis)

(omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis) ,
rappresentati e difesi dall'avvocato (omissis)
(omissis) giusta procura speciale in calce al
controricorso e ricorso incidentale;

- ricorrenti incidentali -

contro

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)
(omissis) , presso lo studio dell'avvocato
(omissis) , rappresentato e difeso dall'avvocato
(omissis) giusta procura speciale a margine del
controricorso;

- controricorrente all'incidentale -

avverso la sentenza n. 2745/2015 della CORTE
D'APPELLO di MILANO, depositata il 26/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 03/10/2017 dal Consigliere Dott. MARCO
ROSSETTI;

Me



FATTI DI CAUSA

1. Nel 2003 (omissis) , (omissis) e (omissis) , eredi di (omissis) , convennero dinanzi al Tribunale di Milano l'avv. (omissis) , deducendo che:

- (omissis) aveva stipulato con la società (omissis) s.p.a. un contratto preliminare di compravendita immobiliare;

- la (omissis) , promittente venditrice, non adempì l'obbligo di stipulare il definitivo;

- (omissis) di conseguenza diede mandato all'avv. (omissis) di introdurre una domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrattare ex art. 2932 c.c., nei confronti della società (omissis) s.p.a.;

- l'avvocato (omissis) introdusse la lite, ma non trascrisse l'atto di citazione;

- la domanda venne accolta dal Tribunale di Genova con sentenza n. 1275 del 1996, ma il successivo fallimento della (omissis) rese inopponibile quella sentenza al fallimento, a causa della mancata trascrizione dell'atto di citazione;

- gli attori, di conseguenza, erano stati costretti a "rinegoziare" il trasferimento dell'immobile promesso in vendita dalla (omissis) con la curatela di quest'ultima, ad un prezzo più alto di quello concordato nel contratto preliminare.

Chiesero dunque la condanna del convenuto al risarcimento del danno patito in conseguenza dei fatti sopra descritti, indicato in misura pari al maggior prezzo pagato per la stipula del definitivo.

2. (omissis) si costituì ed eccepì che la responsabilità dell'accaduto andava ascritta agli stessi attori, per non avere trascritto la sentenza che accolse la loro domanda. Se l'avessero fatto, essa sarebbe stata opponibile alla curatela, dal momento che il fallimento fu dichiarato due anni dopo la pronuncia.



3. Con sentenza n. 10756 del 2006 il Tribunale di Milano accolse la domanda, e con sentenza n. 2318 del 2010 la Corte d'appello di Milano rigettò il gravame proposto dal soccombente.

4. La sentenza d'appello venne cassata con rinvio da questa Corte (sentenza n. 11699 del dell'11.7.2012), per contraddittorietà della motivazione.

Ritenne, in particolare, la sentenza di legittimità appena ricordata che fu contraddittorio nella sentenza d'appello da un lato accertare in fatto che trascorsero due anni tra la pronuncia della sentenza di accoglimento della domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrattare (ex art. 2932 c.c.) e il fallimento, e dall'altro escludere qualsiasi concorso di colpa degli attori, ex 1227 c.c. nella causazione del danno.

5. Riassunto il giudizio, la Corte d'appello di Milano, con sentenza 25.6.2015 n. 2745, attribuì agli attori un concorso di colpa del 50% nella produzione del danno, e riliquidò quest'ultimo in proporzione.

6. La seconda sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione in via principale da (omissis), con ricorso fondato su un motivo; ed in via incidentale da (omissis), (omissis) e (omissis), con ricorso fondato anch'esso su un motivo.

(omissis) ha resistito con controricorso al ricorso incidentale e depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso principale.

1.1. Con l'unico motivo di ricorso (omissis) sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di



legge, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c. (si lamenta, in particolare, la violazione dell'art. 1227 c.c.); sia dal vizio di omesso esame d'un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testo modificato dall'art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134).

Nonostante tale intestazione formale del motivo di ricorso, nella sua illustrazione il ricorrente sostiene che:

(a) la sentenza pronunciata dalla Corte d'appello in sede di rinvio non sarebbe coerente coi principi stabiliti dalla sentenza di cassazione con rinvio (così il ricorso, p. 13);

(b) la Corte d'appello avrebbe attribuito agli attori solo il 50% di colpa, "senza motivazione";

(c) in ogni caso, il convenuto (omissis) aveva eccepito non già che gli attori avessero concorso alla produzione del danno, ma che l'avessero aggravato (art. 1227, comma 2, c.c.), e dunque la Corte d'appello avrebbe dovuto stabilire quanta parte del danno gli attori avrebbero potuto evitare, con l'ordinaria diligenza: e con l'ordinaria diligenza avrebbero evitato tutto il danno, sol che si fossero premurati di trascrivere la sentenza ad essi favorevole.

1.2. La censura riassunta al § che precede, *sub* (a), è manifestamente infondata.

La prima sentenza d'appello pronunciata nel presente giudizio fu infatti cassata da questa Corte per la contraddittorietà della motivazione, e dunque il giudice del rinvio non aveva alcun principio di diritto cui attenersi, ma doveva soltanto motivare *ex novo* ed in modo non contraddittorio la sua decisione.

1.3. La censura *sub* (b) è inammissibile.



Le Sezioni Unite di questa Corte, nel chiarire il senso del novellato art. 360, n. 5, c.p.c., hanno stabilito che per effetto della riforma "è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione" (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).

Nella motivazione della sentenza appena ricordata, inoltre, si precisa che "l'omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l'omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti".

Non è questo il nostro caso, nel quale la Corte d'appello ha ridotto il risarcimento del 50% sul presupposto che la condotta dei danneggiati ebbe "eguale efficacia causale", rispetto all'omissione del professionista: e dunque adottando una motivazione che non può dirsi né mancante, né incomprensibile.

1.4. La censura *sub* (c), infine, è infondata.

La differenza tra la previsione di cui al primo, e quella di cui al secondo comma dell'art. 1227 c.c., sta in ciò: la prima si applica quando il danno, senza la condotta della vittima, mai si sarebbe potuto verificare; la seconda si applica quando il danno si sarebbe comunque verificato, ma la condotta della vittima l'ha reso più grave.



Nel primo caso la condotta della vittima precede l'avverarsi del danno, nel secondo lo segue.

Nel caso di specie, la negligenza dei sigg.ri (omissis), (omissis) nel trascrivere la sentenza ad essi favorevole fu con evidenza una concausa di danno, non un aggravamento di esso: sia perché la condotta negligente precedette il danno; sia perché senza di essa quest'ultimo non si sarebbe verificato.

Correttamente, pertanto, la Corte d'appello ha proceduto a graduare percentualmente la responsabilità del danneggiante e dei danneggiati, trovandosi al cospetto di un concorso di cause di danno, e non dell'aggravamento d'un danno.

Stabilire, poi, in che misura la condotta degli odierni controricorrenti abbia inciso sul determinismo del danno, è questione squisitamente di merito, non sindacabile in questa sede.

2. Il ricorso incidentale.

2.1. Con l'unico motivo del ricorso incidentale, si lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio di omesso esame d'un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testo modificato dall'art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134).

I ricorrenti incidentali deducono, al riguardo, che la Corte d'appello non avrebbe considerato il "fatto decisivo" rappresentato dalla circostanza che all'avv. (omissis) era stato affidato anche il compito di trascrivere la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 2932 c.c., e quindi se questa non venne trascritta ciò andava imputato a responsabilità del professionista, e non dei suoi clienti.

2.2. Il motivo è infondato per plurime e concorrenti ragioni, ovvero:



(a) la Corte d'appello ha ritenuto che gli attori avessero tardivamente dedotto in giudizio il profilo di colpa del professionista, consistita nel ritardo col quale trasmise loro i necessari conteggi per il pagamento dell'imposta di registro necessaria per la trascrizione della sentenza (così la sentenza, p. 5); correttamente, pertanto, la Corte d'appello ha ommesso di esaminare una questione inammissibile perché nuova;

(b) in ogni caso la Corte d'appello ha ritenuto "inescusabile" l'attesa, da parte dei clienti dell'avvocato, di due anni prima di trascrivere la sentenza; e tale motivazione costituirebbe comunque un rigetto implicito dell'eccezione secondo cui la sentenza non venne trascritta per renitenza dell'avvocato. Infatti, quand'anche fosse stato davvero conferito un mandato all'avvocato in tal senso, resterebbe il fatto che qualunque persona diligente, ai sensi dell'art. 1176, comma primo, c.c., non avrebbe atteso due anni prima di decidersi a rivolgersi ad un altro professionista;

(c) infine, sono gli stessi ricorrenti incidentali ad ammettere di avere revocato il mandato all'avv. (omissis), e la revoca del mandato sollevava l'avvocato dall'obbligo di trascrivere la sentenza.

3. Le spese.

3.1. Le spese del presente grado di giudizio vanno compensate integralmente tra le parti, in considerazione della soccombenza reciproca.

3.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico sia del ricorrente principale che dei ricorrenti incidentali di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).



Per questi motivi

la Corte di cassazione:

- (-) rigetta il ricorso principale;
- (-) rigetta il ricorso incidentale;
- (-) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità;
- (-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. 13, comma 1 *quater*, d.p.r. 30.5.2002 n. 115, per il versamento da parte di (omissis) (omissis) di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione;
- (-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. 13, comma 1 *quater*, d.p.r. 30.5.2002 n. 115, per il versamento da parte di (omissis) (omissis), (omissis) e (omissis), in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 3 ottobre 2017.

Il consigliere estensore
(Marco Rossetti)

Il Presidente
(Giacomo Travaglino)

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 7 DIC. 2017

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA